

COMMISSIONE APPELLO FEDERALE – C.U. n.16 del 28 febbraio 2012

Riunione del 23 febbraio 2012

Presidente: Avv. Antonio Ricciulli
Componenti: Avv. Massimo Rosi
 Avv. Massimo Vergara Caffarelli

CAF/15/2012 – Appello della Procura Federale avverso la decisione della Commissione Giudicante Nazionale C.U. n. 19 del 2.2.2012 (non luogo a sanzione nei confronti della tesserata arbitro Sig.ra Laura Antononi).

LA CAF
osservato che

La Procura Federale ha appellato il provvedimento all'epigrafe, con cui la CGN, sul deferimento della tesserata arbitro Sig.ra Laura Antononi per violazione dei principi di lealtà e probità ex artt. 17 Statuto FIPAV, 19 R.A.T. e 32 Regolamento Struttura Tecnica, aveva dichiarato il non luogo a sanzione.

Alla riunione del 23 febbraio 2012, sentita la parte ed il suo Difensore Avv. Vittoria Chelli, sentito inoltre il Procuratore Federale Avv. Giorgio Guarnaschelli, la CAF si riservava di decidere.

rileva

Questi, in sintesi, i fatti di causa.

Il Presidente del C.P. FIPAV Pavia Sig. Domenico Casella con esposto del 7.11.2011, denunciava che la tesserata arbitro Sig.ra Laura Antononi aveva inviato al Commissario Arbitri del C.P. Pavia (Valentina Cimichella) n. due e-mail (rispettivamente l'11.9 e il 12.9.2011) la prima per dichiararsi indisponibile a svolgere funzioni arbitrali "*a livello provinciale*", causa il comportamento "*scorretto e altamente infantile*" del Presidente Casella, definito dannoso per il locale settore arbitrale e, la seconda, accusando lo stesso Casella di agire nei suoi confronti fuori da ogni logica meritocratica, solo per ripicca e per farle dispetto, come un "*bambino del nido*".

Ravvisato nelle suddette espressioni "*un oggettivo carattere diffamatorio nei confronti del Presidente del C.P. FIPAV di Pavia, cui vengono imputati comportamenti infantili, scorretti e in violazione dei suoi doveri istituzionali, così da danneggiare, consapevolmente, tutto il settore arbitrale, governato con criteri personalistici e fuori da ogni logica meritocratica*" la Procura Federale, nel deferire l'incolpata, proponeva di sanzionarla con la sospensione da ogni attività federale per mesi cinque.

Viceversa la CGN - sebbene la Antononi, nelle proprie memorie difensive, avesse pacificamente ammesso i fatti contestati, peraltro giustificando il suo operato come reazione a pretese ingiustizie subite (quali la mancata nomina ad osservatore arbitri regionale non per motivi tecnici ma personali) - arrestava la propria indagine sul punto dell'idoneità o meno "*...del mezzo usato ad offendere l'onore o la reputazione del Presidente Provinciale, Casella Domenico. Sotto questo profilo, rileva questa Commissione come le due e-mail sono state indirizzate dall'incolpata al solo*

Commissario Provinciale per motivare la propria decisione di non arbitrare più le gare. Pertanto, il Casella Domenico non è stato diretto destinatario di alcuna offesa, né la sua reputazione può dirsi essere stata in qualche modo lesa in quanto l'incolpata si è limitata a comunicare con una sola persona, che, fra l'altro, non era stata autorizzata a divulgare il contenuto della missiva" (cfr. la decisione impugnata).

Ritenuta così assorbita ogni valutazione in ordine alla *"portata potenzialmente offensiva"* delle espressioni adottate dalla Antononi, il primo Giudice dichiarava il non luogo a sanzione nei confronti della stessa.

* * *

L'appello è fondato e merita accoglimento, per quanto di ragione.

Risulta infatti provato e non contestato che entrambe le mail in data 11-12.9.2011 siano state indirizzate dalla Antononi (tesserata arbitro) ad altro tesserato FIPAV (Valentina Cimichella) per ragioni d'ufficio, direttamente attinenti ai rispettivi ruoli in ambito federale.

Pertanto, una volta riscontrato il loro contenuto – e dunque rilevato o anche solo reputato il loro carattere ingiurioso e/o diffamatorio – il Commissario Arbitri avrebbe comunque (non solo potuto ma persino) dovuto informarne la Procura Federale.

Tanto infatti si evince dall'art. 31 n. 1 R.Giur., titolato "Obbligo di trasmissione degli atti e comunicazioni alla Procura Federale", secondo cui tutti gli organi della FIPAV che nell'esercizio delle loro funzioni accertino la sussistenza d'una infrazione disciplinare sono obbligati, a trasmettere gli atti all'Ufficio inquirente per le valutazioni di competenza.

Qualora invece la Cimichella avesse ravvisato nelle stesse mail la mera, legittima espressione del diritto di critica politica da parte di un tesserato - come peraltro rivendicato *apertis verbis* dalla Antononi - a maggior ragione avrebbe avuto obbligo di consegnarle al Presidente provinciale, non essendo dato comprendere come e per quale via una "critica" qualsivoglia possa raggiungere il suo scopo ultimo (nella specie, quello di far recedere il Casella dalle menzionate condotte e dalle sue "ingiuste e dannose" decisioni) senza essere (perlomeno) conosciuta dal diretto interessato.

Del resto, che l'operato della Antononi fosse suscettibile di avere risonanza "all'esterno" e cioè di essere conosciuto anche fuori dal canale comunicativo instaurato con il solo Commissario Arbitri, risulta dimostrato dalla stessa evoluzione degli eventi, essendo indubbio che le mail più volte richiamate siano effettivamente giunte in possesso del Presidente provinciale, il cui esposto ha dato luogo al procedimento che ci occupa.

Pur omettendo di valutare quanto dichiarato in sede di discussione da parte della Antononi (la quale - così aggravando la propria posizione e, in certo modo, "smontando" l'ipotesi assolutoria formulata dalla CGN - ha persino ipotizzato che la divulgazione dei messaggi fosse imputabile al fatto che, come a sua conoscenza, l'indirizzo di destinazione [commissario.arbitri.pavia@gmail.com] sarebbe stato o avrebbe potuto essere promiscuamente in uso a una pluralità indefinita di soggetti) non occorre spendere altre parole sull'argomento, in quanto una volta pervenuti i messaggi stessi (come era ovvio e legittimo prevedere) a mani del Presidente provinciale e successivamente, per iniziativa di quest'ultimo, al vaglio della giustizia federale - indipendentemente dalle ragioni e dai modi della loro divulgazione - ciò che deve stabilirsi allo scopo di affermare o negare la responsabilità disciplinare dell'incolpata è la natura ingiuriosa o meno delle espressioni in esse adottate.

In relazione a tale aspetto specifico, la giurisprudenza di questa Commissione (per tutte cfr .CAF C.U. n. 3 del 3.11.2006 – C.U. n. 45 del 29.5.2008) ha costantemente affermato che, anche in ambito sportivo, l'esercizio del diritto di critica politica va garantito e tutelato, consentendo l'uso di toni aspri, polemici e suggestivi, ma alla precisa condizione che essi rimangano nei limiti della dialettica tra contrapposte posizioni e sempre che l'eventuale profilo di responsabilità disciplinare a carico del tesserato non derivi dalla gratuità delle affermazioni rese e dal contesto in cui esse siano state proferite, tenuto anche conto del ruolo e della qualità delle persone coinvolte.

La ricostruzione del fatto - per vero non contestato ed anzi pacificamente ammesso dall'odierna appellata - consente infatti di escludere che la condotta della Antononi sia stata perseguita per la sola intrinseca gravità delle espressioni adottate, idonea o meno che fosse ad integrare gli estremi

del reato di ingiuria e/o di diffamazione, proprio del diritto penale ma estraneo all'Ordinamento sportivo.

Viceversa, la denigrazione della figura di altro tesserato (peraltro, nella specie, massimo responsabile di un Comitato periferico) tacciandolo di "scorrettezza" o mediante arbitraria attribuzione a quest'ultimo degli stessi connotati di incoscienza che caratterizzano l'agire del bambino nell'età prescolare e, dunque, in termini obbiettivamente offensivi, apodittici e discriminatori, trattandosi non dell'argomentata censura avverso questo o quel provvedimento ma dell'asserita, delegittimante inadeguatezza dell'uomo in se stesso al ruolo ricoperto, non prevede e non ammette replica e, in quanto tale, travalica i limiti della normale dialettica, ovvero quelli del diritto di critica o di satira che - espressione della libertà di manifestazione del pensiero - è pur sempre soggetto al rispetto della continenza verbale e della funzionalità delle espressioni adottate rispetto allo scopo di denuncia sociale che l'autore intende perseguire.

In breve, le frasi qui oggetto di censura – peraltro animate, come riferito dalla Antononi, da personalistici e non comprovati (in ogni caso irrilevanti) motivi di risentimento - non possono ricondursi al normale esercizio del diritto satira o di critica, costituendo affermazioni totalmente prive di relazione con i fatti concreti o con la diversa condotta che il soggetto nominato (ed estraneo al carteggio epistolare) avrebbe dovuto tenere.

Del resto, diverso rilievo possono avere frasi o comportamenti nel caso in cui vengano posti in essere da un *quisque de populo* (ad esempio dal pubblico, nel corso di una gara) ovvero da un tesserato arbitro che, come la Antononi, ricopre un ruolo fiduciario e di indubbio prestigio in ambito federale, sia pure a livello periferico.

Riconosciuta così la responsabilità disciplinare dell'incolpata, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto e in ossequio al principio di gradualità della pena, la CAF ritiene doversi determinare la sanzione a carico della stessa come da dispositivo.

P.Q.M.

- In accoglimento dell'appello, determina a carico della tesserata Laura Antononi la sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi due a decorrere dalla pubblicazione della presente decisione.
- Manda alla Segreteria di trasmettere gli atti al Settore Arbitrale per gli eventuali provvedimenti di competenza.

F.to il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 28.02.2012